

VERBALE DI ACCORDO

CONTRATTO DI SOLIDARIETA'

Il giorno 19 agosto 2015, in sede sindacale si sono incontrate le parti sottoelencate:

Officine Ortopediche Rizzoli s.r.l., con sede legale in Bologna, Via Massimo D'Azeglio n. 48, CAP 40123, P. IVA e C.F. 09107020969, numero di REA: BO - 522436, in persona del suo procuratore speciale, avv. Luca Nicola Masotti, nato a Milano, il 22/12/1967, C.F. MST LNC 67T22F205T, in forse di procura speciale in autentica di firma per Notaio Manuela Agostini del 30 luglio 2015 (di seguito anche solo "OOR")

FILCAMS CGIL, in persona di Lorenza Giuriolo con delega della FILCAMS nazionale, unitamente alla **RSA** in persona di Ferruccio Benedetto e Osvaldo Peracchia

PREMESSO CHE

- A. Rizzoli Ortopedia S.p.A. in fallimento con esercizio provvisorio, in seguito all'accordo ministeriale del 26 maggio 2015, ha avanzato istanza finalizzata al riconoscimento del trattamento straordinario di integrazione salariale per la causale del contratto di solidarietà difensivo, decorrente dal 1° giugno 2015 sino al 30 giugno 2015.
- B. Che in data 19 giugno 2015 è stato sottoscritto nuovo verbale di accordo per prorogare il CDS fino al 31 agosto 2015 ("CDS del 19 giugno 2015").
- C. Che nell'ambito del CDS del 19 giugno 2015, la parti sottoscrittrici dello stesso hanno dichiarato di ritenere lo strumento del CDS una modalità di gestione dei processi aziendali e di salvaguardia dell'occupazione utilizzabile anche da parte dell'eventuale soggetto aggiudicatario al fine di assicurare, da parte dello stesso, il risanamento dell'attività aziendale e la tutela dei livelli occupazionali.
- D. OOR, si è resa aggiudicataria dell'intero complesso aziendale della società Rizzoli Ortopedia S.p.A. in fallimento, congiuntamente ai crediti vantati verso ASL, ma privo dell'immobile ove ha sede l'azienda, conformemente a quanto disposto nel relativo Bando emesso dal Notaio delegato, Dott. Claudio Viapiana (di seguito anche solo il "Bando")
- E. Che in data 10 luglio 2015 è stato firmato tra OOR, Rizzoli Ortopedia S.p.A. in fallimento, Filcams CGIL Nazionale, CGIL Bologna, la RSA, accordo ex art. 2112 c.c., in virtù del quale i lavoratori alle dipendenze della Rizzoli Ortopedia nella sede produttiva di Budrio e nelle filiali del territorio nazionale sarebbero passati ad OOR; nel predetto accordo è altresì previsto che OOR avrebbe richiesto l'utilizzo per 24 mesi del

contratto di solidarietà a partire dalla data di trasferimento.

- F. Che in data 11 agosto 2015 conformemente alle previsioni del Bando, OOR ha prestato fidejussione, adempiendo a tutte le condizioni che la legittimano a divenire effettiva titolare dell'azienda.
- G. Che il legale rappresentante di OOR ha precisato che l'orario di lavoro contrattuale è di 40 ore settimanali.
- H. Che il Contratto Collettivo Nazionale applicabile ai lavoratori già in forza al Fallimento Ortopedia Rizzoli ed ora alle dipendenze di OOR è il contratto nazionale di lavoro terziario, distribuzione, e servizi confcommercio.
- I. Che OOR, a fronte delle esigenze già espresse dalla curatela quando fu fatta richiesta del contratto di solidarietà e di quanto previsto e concordato nel CDS del 19 Giugno 2015, intende chiedere nuovo contratto di solidarietà applicabile ad OOR al fine di dare avvio alle procedure di riorganizzazione, ristrutturazione e rilancio dell'attività dell'azienda, e salvaguardare i livelli occupazionali.
- J. Che in data odierna, il Giudice Delegato del Tribunale di Bologna ha emesso il decreto di definitivo trasferimento del complesso aziendale da Rizzoli Ortopedia in fallimento ad OOR.
- K. Che il presente accordo prenderà definitiva efficacia alla data odierna e per dodici mesi, con possibilità di proroga nei limiti di quanto consentito dalla legislazione.

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti, concordano sull'utilizzo del Contratto di Solidarietà di tipo difensivo di cui all'art. 1, comma 1, legge 863/84, al D.M. n. 46448 del 10 luglio 2009.

OOR allegnerà all'istanza gli elenchi nominativi dei lavoratori interessati dalle sospensioni con l'indicazione delle relative percentuali di riduzione massima.

1. Ambito di applicazione:

Il CDS riguarderà un numero massimo di 119 unità lavorative, di cui 65 uomini e 54 donne pari all'attuale organico aziendale, come di seguito distribuite:

- n. 33 presso lo stabilimento di Budrio (BO)
- n. 5 filiale di Bologna
- n. 2 filiale di Ancona
- n. 5 filiale di Bari
- n. 1 filiale di Brescia
- n. 2 filiale di Cremona

Bo

C

BR

MU

- n. 4 filiali di Genova
- n. 3 filiale di Lecce
- n. 3 filiale di Macerata
- n. 7 filiale di Milano - Via Murat
- n. 3 filiale di Milano - c/o Don Gnocchi
- n. 7 filiale di Napoli
- n. 1 filiale di Caserta
- n. 4 filiale di Pescara
- n. 6 filiale di Prato
- n. 10 filiale di Roma - Via Majorana
- n. 3 filiale di Roma - Via Battistini
- n. 2 filiale di Anguillara Sabazia (RM)
- n. 4 filiale di Salerno - via Mauri
- n. 4 filiale di Salerno - via Trento
- n. 5 filiale di Taranto
- n. 5 filiale di Venezia- Mestre

2. Decorrenza e durata

Il Contratto di Solidarietà avrà decorrenza dal 19 agosto 2015 e sino al 18 agosto 2016, con facoltà di proroga nei limiti consentiti dalla vigente legislazione.

3. Riduzioni dell'orario di lavoro

Le Parti convengono su una riduzione d'orario, parametrata su base mensile, che non ecceda la media del 60% dell'orario normale (quindi, ciò comporterà una media di almeno 16 ore settimanali di lavoro, su base di riferimento mensile).

L'articolazione della riduzione dell'orario di lavoro sarà effettuata, su base mensile, in base alle esigenze aziendali, in modo sia verticale che orizzontale e la programmazione delle sospensioni verrà comunicata alle OO.SS. ed alla RSA.

Fermo restando che l'orario nella sua articolazione sarà mensilmente comunicato alla RSA e alle OOSS, quando variato, le parti si incontreranno per analizzare una più precisa definizione dell'entità delle riduzioni d'orario individuali entro la fine del mese di settembre.

PO  

4. Deroghe all'orario concordato

E' fatta salva la facoltà, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 236/93, di applicare, anche individualmente, una minore riduzione di orario, fino al normale orario contrattuale, rispetto a quanto pattuito, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro. In tal caso la direzione aziendale comunicherà la prevista modifica con congruo preavviso.

5. Istituti legali e contrattuali

L'applicazione del contratto di solidarietà comporterà il riproporzionamento di tutti gli istituti legali e contrattuali all'effettiva prestazione di lavoro, eccezion fatta per il TFR, per il quale valgono le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 1, della legge n. 297/1982 ed al comma 5 dell'art. 1 della legge n. 863/1984 e le disposizioni successive ed integrative.

6. Anticipazione integrazione salariale

La Società si impegna, alle normali scadenze mensili, ad anticipare un importo pari al trattamento di integrazione salariale sino alla data di emanazione del decreto ministeriale di autorizzazione.


7. Verifiche periodiche


Le Parti effettueranno specifici incontri con cadenza di norma trimestrali, per verificare l'attuazione del presente accordo e la ripartizione delle riduzioni di orario.

La Società alleggerà il presente verbale all'istanza che invierà telematicamente alla Divisione III - Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali ed incentivi all'occupazione — per l'espletamento delle fasi istruttoria e decisoria di competenza.

Letto, confermato, sottoscritto

Officine Ortopediche Rizzoli s.r.l.



FILCAMS CGIL


RSA